



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, e successive modificazioni ed integrazioni, é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Nel procedimento in cui opera il conciliatore unico, lo stesso conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti. Nel procedimento affidato al modello di conciliazione paritaria, è il collegio di conciliazione a stabilire le modalità di comune intesa. Alle parti devono essere assicurate le condizioni di clima e di tempo adatte per un processo di conciliazione positivo.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione, si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria di IMECO.

La domanda può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo o in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:

- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco di IMECO (solo in caso di domanda congiunta);

La domanda deve essere presentata con le seguenti modalità:

- a) invio mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata di IMECO indicato sul sito e sulla domanda;
- c) trasmissione mediante fax unicamente al numero della Sede di IMECO indicato sul sito www.conciliazioni.com e sull'Istanza di Mediazione;
- d) trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento unicamente all'indirizzo della Sede Nazionale di IMECO, Via Delle Orchidee n. 4, 20147 Milano;
- e) altre modalità preventivamente concordate espressamente con la Segreteria Nazionale di IMECO.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti di IMECO. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA di IMECO

La Segreteria di IMECO amministra il servizio di mediazione.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.



La Segreteria verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e di almeno la metà di quelle di mediazione, annota la domanda nell'apposito registro e comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

alla parte istante: il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione (L. 479 del 16/12/1999), solo se previsto dalla normativa vigente; la comunicazione deve altresì contenere l'informativa sulle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10.

All'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione; le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10; il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione (L. 479 del 16/12/1999) se previsto dalla normativa vigente; l'invito a comunicare, almeno **tre giorni** prima dell'incontro la propria adesione e chi sarà presente; l'accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata; la segreteria avverte l'altra parte che l'incontro si terrà in ogni caso; precisando che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D. lgs. n. 28/10, e successive modifiche, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato all'incontro senza giustificato motivo, al versamento di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. Durante i periodi di ferie di IMECO, che verranno indicati sul sito, i termini di comunicazione dell'Istanza di mediazione si intendono sospesi

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

Il mediatore, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge, ovvero deve aver acquisito una specifica formazione ed un aggiornamento almeno biennale non inferiore a 18 ore; formazione ed aggiornamento devono essere acquisiti presso gli enti di formazione accreditati; il mediatore deve partecipare nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. Il mediatore é designato da IMECO - tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco - secondo criteri di turnazione e di specifiche competenze stabilite anche in base alla competenza professionale ed alla tipologia di laurea conseguita. E' facoltà dell'Organismo nominare più di un mediatore.

Le parti possono indicare su comune accordo il mediatore, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato da IMECO.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e IMECO..

Le parti possono richiedere a IMECO, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'organismo nominerà un altro mediatore. IMECO provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata da IMECO.

In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione e, comunque, non più di tre volte in un triennio pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

IMECO fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell'art. 8, 1 comma Dlgs 28/2010.

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede di IMECO o presso altri luoghi idonei sul territorio nazionale ove è presente un mediatore iscritto nell'elenco dei mediatori di IMECO, oppure presso le strutture di altri organismi di Mediazione, con cui IMECO abbia concluso apposite convenzioni, anche per singoli affari di Mediazione.. Il luogo di mediazione può essere anche consensualmente stabilito dalle parti e dal mediatore.



L'Organismo ha la possibilità di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8 comma 4 Dlgs 28/10. La nomina dell'esperto è subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.

ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, e successive modifiche ed integrazioni quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.

Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti congiuntamente ne fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari.

In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 Dlgs 28/10 e successive modifiche.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Le parti, entro dieci giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Quando l'accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale di mancato accordo.

In caso di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e nel verbale dà atto della mancata partecipazione.

L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria di IMECO e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria di Imeco rilascia attestato di conclusione del procedimento per mancata partecipazione della medesima parte chiamata o mancato accordo.

Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa che le parti dovranno compilare e sottoscrivere.

Nel caso in cui l'Organismo venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso.

ARTICOLO 7 - INDENNITA'

Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 40,00= come per legge che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione. Le spese di mediazione – comprensive dell'onorario del mediatore - sono dovute, in solido, da ciascuna parte che ha aderito al procedimento come da Tariffario stabilito con D. Lgs. 28/2010 e devono essere corrisposte entro l'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e il saldo deve essere versato all'atto della chiusura del procedimento di mediazione.

In caso di mancato pagamento delle spese a IMECO l'incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso.

Il compenso per l'esperto di cui all'art.5 c.8 Dlgs 28/10 è liquidato a parte e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.

Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, IMECO decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti, è facoltà di IMECO richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

ARTICOLO 8 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI



Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 - la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo.

A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, così come l'avvocato e il praticante abilitato che le assiste, devono svolgere la loro prestazione gratuitamente.

ARTICOLO 9 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata.

ARTICOLO 10 – TIROCINIO ASSISTITO

IMECO, consente ai sensi di quanto previsto dalla legge il tirocinio assistito negli incontri di mediazione.

Ad ogni incontro di mediazione possono partecipare sino ad un massimo di tre mediatori in qualità di tirocinanti.

IMECO rilascia, la termine dell'incontro, apposita dichiarazione di partecipazione del tirocinante all'incontro di mediazione.

ARTICOLO 11 - REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'Organismo può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

ARTICOLO 12 - RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODC/ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall'art.22 Dlgs 28/10.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

L'ODC/ODM, non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta a comunicare la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.

L'ODC/ODM non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinari e sono sospesi dal 1 al 31 agosto.

ARTICOLO 14 – RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI



L'Organismo riserva la possibilità di stipulare accordi con altri Organismi al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

TARIFFARIO DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE

■ **Spese di avvio della procedura: € 40,00**

da versarsi a cura della parte istante al deposito della domanda e dalle altre parti al momento dell'adesione al procedimento di mediazione

■ Spese di mediazione **volontaria – tab. A:**

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000	€. 65
Da €. 1.001 a €. 5.000	€. 130
Da € 5.001 a € 10.000	€. 240
Da € 10.001 a € 25.000	€. 360
Da € 25.001 a € 50.000	€. 600
Da € 50.001 a € 250.000	€. 1000
Da € 250.001 a € 500.000	€. 2.000
Da € 500.001 a € 2.500.000	€. 3.800
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€. 5.200
Oltre € 5.000.000	€. 9.200

■ Spese di mediazione **obbligatoria** ex art. 5, c. 1 D.Lgs 28/2010:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000	€. 43
Da €. 1.001 a €. 5.000	€. 86
Da € 5.001 a € 10.000	€. 160
Da € 10.001 a € 25.000	€. 240
Da € 25.001 a € 50.000	€. 400
Da € 50.001 a € 250.000	€. 660
Da € 250.001 a € 500.000	€. 1.300
Da € 500.001 a € 2.500.000	€. 2.500
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€. 3.400
Oltre € 5.000.000	€. 6.100



Le spese di mediazione, come sopra indicate comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore.

Le spese di mediazione non comprendono gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e /o necessità della mediazione (esempio: nomina di consulente, traduzioni simultanee, incontri fuori sede, ecc..).

Le stesse sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due e il pagamento deve avvenire entro l'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

Il saldo deve essere versato all'atto dell'incontro di mediazione.

Il valore della lite, indicato nella domanda di mediazione, è determinato a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;



SCHEDA DI VALUTAZIONE

MEDIAZIONE PROMOSSA DA _____

NEI CONFRONTI DI _____

CONCILIATORE NOMINATO _____

INCONTRO AVVENUTO IN DATA _____

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA _____

VALORE DELLA CONTROVERSIA _____

Il sottoscritto _____

Esprime le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato:

a) Numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo incontro con il mediatore;

b) Chiarezza e facilità di uso dei moduli forniti dall'Organismo di mediazione:

- Insufficiente
- Sufficiente
- Buono
- ottimo

c) Efficienza e tempestività della Segreteria amministrativa dell'Organismo di mediazione

- insufficiente
- sufficiente
- buono
- ottimo

d) Efficienza e professionalità del mediatore

- insufficiente
- sufficiente
- buono
- ottimo

e) Grado di soddisfazione circa l'utilizzo del servizio di mediazione prestato

- insufficiente
- sufficiente
- buono
- ottimo

f) Eventuali considerazioni e/o suggerimenti:

Milano, il

firma